



ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO**

BARI

Deliberazione del Direttore Generale

n. 217 del registro

**OGGETTO: Dipendente S.D.B., "Assistente Amministrativo" a tempo indeterminato.
Concessione congedo retribuito ex art.42, comma 5, D. Lgs. n.151 del 26.03.2001.**

L'anno 2014, il giorno **QUINDICI** del mese di **APRILE** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II",

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Visto il D.Lgs 30.12.1992 n.502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs 16.10.2003 n.288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.270 del 23.6.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1666 del 10.11.2006;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 1 del 01.08.2012;

Visto l'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Sulla base dell'istruttoria e su proposta dell'Area Gestione Risorse Umane;

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento

Vista la nota prot. n. 7999 del 15.04.2014 con la quale S.D.B. dipendente di quest'Istituto in posizione funzionale di "Assistente amministrativo", ha avanzato richiesta di congedo straordinario per il periodo dal 15.04.2014 al 31.08.2014, ai sensi dell' art.42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.

Visto l'art. 42 del. D. Lgs. n.151/2001 che al comma 5 testualmente dispone:

"La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.53, entro sessanta giorni dalla richiesta.. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dell'ammontare dei contributi previdenziali dovuti

all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33 .Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo”

Precisato, per completezza, in ordine al predetto comma del richiamato art.5, quanto segue:

- la Corte Costituzionale, con sentenza 8/16 giugno 2005, n.233, ha dichiarato l'illegittimità di detto comma, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili;

la stessa Corte Costituzionale:

- con sentenza 18 aprile/8 maggio 2007, n.158, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, in via prioritaria, rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo ivi indicato;
- con sentenza n.19 del 26.01.2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.42, comma 5, citato nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimi a fruire del congedo ivi previsto, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Vista e recepita la seguente documentazione:

- il verbale della commissione medica, ex legge 104/92, rilasciato dalla ASL/BA, n. 3930615600937 dell'11.12.2013, con il quale la sorella della dipendente, sig.ra L.D.B., nata a Bari il 19.01.1947, è stata riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità;
- per il predetto riconoscimento, la dipendente in questione fruisce mensilmente di giorni 3 di permesso, ai sensi dell'art.33, legge 104/1992;
- il soggetto diversamente abile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (circ. INPS 23/5/2007, n.902);

Considerato che in ordine al Trattamento economico-contributivo quanto segue:

a. Trattamento economico:

durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire dal datore di lavoro una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita nel mese di lavoro antecedente alla fruizione del congedo; in tale retribuzione devono essere computati anche i ratei degli emolumenti non riferibili al solo mese considerato (e cioè quelli relativi alla tredicesima mensilità, ad altre gratifiche, premi, indennità fisse, ecc.);

l'indennità non può superare comunque i seguenti importi complessivi per l'anno 2013 (Circolare INPS – ex INPDAP del 08/02/2013 n. 22);

importo annuo complessivo = €. 46.836,00;

importo massimale giornaliero = €. 128,32 (46.836,00 : 365) (366 in caso di anno bisestile);

b. Trattamento previdenziale e pensionistico:

l'INPDAP, con circolare 10 gennaio 2002, n.2, nel ribadire quanto già sostenuto nella circolare n.49 del 27/11/2000 ha evidenziato che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza del lavoratore sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte ai dipendenti;

in tale ambito la contribuzione figurativa (da accreditare secondo le previsioni dell'art.8 della legge 23/4/1981, n.155) ai fini previdenziali interviene solo nei casi in cui la retribuzione manchi del tutto o sia erogata in misura ridotta, per la parte differenziale.

Conseguentemente, ai fini pensionistici, la retribuzione viene calcolata per intero e gli oneri conseguenti al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi in cui la retribuzione è mancata o è stata erogata in misura ridotta, sono a carico dell'istituto previdenziale (art.35,c.4, D. Lgs. n. 151/2001).

Pertanto, poiché nel caso dei congedi di cui all'art.42, comma 5, D. Lgs. n.151/2001, i periodi di fruizione degli stessi sono retribuiti. Questi rientrano nel regime di contribuzione ordinaria e sulla retribuzione (indennità) erogata devono essere versati i relativi contributi previdenziali (INPDAP, Circ.10/1/2002, n.2 e Informativa 21/7/2003, n.30).

I contributi da versare dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita.

Il periodo di congedo straordinario, invece, non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio, né del TFR (INPDAP Informativa 21/7/2003, n.30; Circ. 12/5/2004, n.31).

Osservato che il congedo in parola **non fa** maturare le ferie e la tredicesima mensilità, dovendosi applicare l'art.34, comma 5, del D. Lgs.vo 151/2001, espressamente richiamato dall'art.42 – comma 5- dello stesso D.Lgs.;

Puntualizzato, in ordine alla compatibilità con altri permessi, che durante il periodo di congedo il dipendente, Sig.ra S.D.B., non può usufruire dei benefici di cui all'art.33 della legge 104/1992;

Specificato che ove il congedo è fruito in modo frazionato, affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche, occorre l'effettiva ripresa del lavoro fra un periodo richiesto e l'altro, intendendo per tale anche il godimento di un periodo di ferie (INPS: Circolare 15/3/2001, n.64; INPDAP CIRCOLARE 12/5/2004, N.31).

Rammentato che il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile, e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto ai sensi dell'art.4, comma2, della legge 8/3/2000, n.53, a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari (INPDAP Circolare 12/5/2004, n.31).

Sottolineato, infine, che l'articolo 4 della L. n. 53 del 2000, letto il combinato dispositivo con la norma ex art. 42 T.U. sulla maternità, nel fissare le condizioni e le modalità per la richiesta di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni stabilisce che “(...) *durante tale periodo il dipendente non può svolgere alcuna attività lavorativa*”.

Ritenuto, conclusivamente, che sussistono le condizioni di diritto e di fatto per concedere il congedo retribuito ex comma 5, art.42, T.U. sulla maternità.

Determinato, ai fini del massimale come di seguito, il trattamento economico:

- a) Retribuzione lorda dell'ultimo mese di lavoro precedente al congedo € 2.036,45
- b) Retribuzione lorda dell'ultimo mese rapportata ad anno € 24.437,40
- c) Ammontare massimo (2013) dell'indennità economica € 46.836,00

Considerato che la retribuzione dell'ultimo mese (€2.036,45), rapportata ad anno risulta < dell'ammontare massimo annuo dell'indennità economica di (€. 46.836,00).

Ritenuto di dover quindi corrispondere il normale trattamento mensile;

Udito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

D E L I B E R A

In conformità con la premessa narrativa che qui si intende trascritta:

1. di accogliere la domanda della Sig.ra S.D.B., dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale di Assistente Amministrativo, tesa ad ottenere un periodo di congedo retributivo di cui all'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 dal 15.04.2014 al 31.08.2014;
2. di corrispondere, per il predetto periodo, il normale trattamento economico mensile, in considerazione che, come specificato in narrativa, risulta < all'ammontare massimo annuo dell'indennità economica;

3. di valutare i periodi in questione utili ai soli fini del trattamento di pensione con versamento della contribuzione a carico dell'Ente ma non per il TFR;
4. di precisare che il congedo non ha effetto sulle ferie né sulla tredicesima mensilità, nel senso che durante tale periodo non maturano;
5. di sottolineare che durante il periodo di congedo il dipendente non può svolgere attività lavorativa;
6. la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web dell'azienda e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del procedimento
Collaboratore Amministrativo Professionale
F.to Dott.ssa Silvia Dodaro

IL RESPONSABILE AGRU A.I.
F.to Dott.ssa Tiziana DIMATTEO

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to: Dott. Gianluca Capochiani

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: Dott.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi

per il IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Antonio Quaranta
f.to Dott.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n° _____ fogli.

Il Segretario

Bari, _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

Dal **15.04.2014** al **in corso**

Bari, **15.04.2014**

Il Responsabile del Procedimento
l'Assistente Amministrativo
f.to: Dr.ssa Maria Carella